




**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**



**Gruppo Consiliare**  
**Lega Nord**



**Al Presidente**  
**Consiglio Regionale**  
**SEDE**

### **Mozione ai sensi dell'Art. 167 del regolamento interno**

**OGGETTO:** contrasto reale al gioco d'azzardo nei centri di aggregazione sociale, giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive;

### **Il sottoscritto Consigliere Regionale**

#### **Premesso che:**

- Regione Toscana si è dotata, attraverso la legge n. 57/2013, di strumenti di natura preventiva per contenere il rischio di ludopatie attraverso un *"complesso di misure e iniziative per assicurare il rispetto di distanze minime fra i luoghi adibiti al gioco e determinati luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie"*;
- Che in particolare l'art. 4 della detta Legge recante *"Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco"* recita: *"è vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale"*;
- E' inoltre fatta salva la possibilità che i comuni possano individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco tenendo conto dell'impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza pubblica;
- in particolare le norme degli art. 13 e 14 prevedono rispettivamente che siano i comuni ad avere potestà di controllo del rispetto della normativa e che *"coloro che non osservano i divieti di cui all' articolo 4, commi 1 e 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura della sala da gioco, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli."*;

#### **Considerato che:**

- Molti circoli, come ad esempio le Associazioni Ricreative e Culturali Italiane (A.R.C.I.), hanno tra le proprie finalità associative la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità, l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della coesione sociale, lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al disagio, all'emarginazione e alla solitudine;



- In terza commissione consiliare "*Sanità e politiche sociali*" sono al vaglio alcune modifiche della legge n. 57/2013 atte ad integrare ed aggiornare la normativa regionale in materia di gioco consapevole e di prevenzione della ludopatia;

### **Esprime**

La necessità di integrare la legge n. 57/2013 con misure volte a:

- Vietare la permanenza - e non solo l'apertura di nuove sale da gioco - degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito negli spazi utilizzati per le attività dei centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive;
- Sanzionare, anche con il venir meno di contributi regionali a qualsiasi titolo erogati, i gestori di spazi dedicati ai suddetti centri, soprattutto quando operino in contrasto con il proprio Statuto e con le proprie finalità associative;

### **Impegna la Giunta Regionale**

- A verificare se i comuni abbiano svolto la funzione di vigilanza sull'osservanza dei divieti attribuita loro dall'art. 13 della legge regionale n. 57/2013, dando comunicazione delle modalità di controllo adottate e dei risultati conseguiti.
- A sollecitare tutti i comuni della Toscana circa la necessità di dar luogo puntualmente ai controlli per arginare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, una malattia che arreca danni sempre più gravi alla popolazione

Manuel Vescovi